

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. DEL**

**Oggetto: IMPUGNAZIONE SENTENZA N. 535/2014 EMESSA DAL TRIBUNALE DI FERMO AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI ANCONA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. NOMINA LEGALE.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**


1. di proporre appello, con richiesta di inibitoria, alla sentenza n. 535/2014 emessa dal Tribunale di Fermo nella causa promossa dalla Comunità di Capodarco di Fermo con numero di R.G. 926/2012 ;
2. di conferire espreso mandato all'Avv. Marisa Barattini, avvocato dirigente dipendente ASUR per la rappresentanza e difesa dell'ASUR Marche con ogni più ampio potere e facoltà di Legge ;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta un impegno di spesa in quanto, l'ente si avvale per la difesa, di prestazioni professionali effettuate da un legale interno.

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m. per permettere la proposizione dell'appello nei termini previsti dal codice di procedura civile.

*Il Direttore Sanitario*  
*Dott. Alessandro Marini*



*Il Direttore Amministrativo*  
*Dott.ssa Giulietta Capocasa*



**IL DIRETTORE GENERALE**  
*Dott. Gianni Genga*



La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. \_\_\_\_\_ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**(AREA VASTA N. 4 FERMO)**

**UOS UFFICIO LEGALE**

Con atto di citazione avanti al Tribunale di Fermo, notificato in data 02/05/2012 al legale rappresentante pro tempore dell'ASUR Marche, la Comunità di Capodarco di Fermo in persona del Presidente pro tempore Mons. Vinicio Albanesi, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Voglia il Tribunale di Fermo adito, contrariis rejectis:

In via principale, condannare l'Asur Marche, ovvero l'Asur Marche – Area Vasta n. 4 di Fermo, a pagare alla Comunità di Capodarco, la somma di € 932.690,30 ( o somma maggiore o minore più di giustizia) a titolo di rette di degenza 2005-2008 per i degenti del Centro Sant'Andrea con interessi legali dalla costituzione in mora e rivalutazione monetaria, se dovuta.

In via subordinata, condannare comunque la stessa Asur Marche, ovvero l'Asur Marche – Area Vasta n. 4 di Fermo, a pagare alla Comunità di Capodarco la indennità per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. per € 1.034.394,36 (o somma maggiore o minore più di giustizia) pari al costo delle spese sopportate da Centro Sant'Andrea nel periodo 2005-2008 per i degenti, dedotta la somma di € 39.250, 70 già rimborsata dall'Asur Marche per il costo di alcune terapie erogate; sempre con interessi legali sino al soddisfo e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT.

Con vittoria di spese e funzioni.”

La Comunità di Capodarco sosteneva di avere diritto al risarcimento per indebito arricchimento ex art. 2041c.c. pari ai costi sopportati dalla propria struttura residenziale “Centro Sant'Andrea” nel periodo 2005-2008 in virtù dei trattamenti sanitari erogati dal Centro in favore di n.9 soggetti disabili per terapie riabilitative.

La domanda attrice nei confronti dell'ASUR veniva ritenuta infondata poiché la richiesta riguardava prestazioni erogate dalla struttura in periodi nei quali non era operativo un rapporto contrattuale fra l'ASUR e la Comunità di Capodarco per l'affidamento di prestazioni in regime semiresidenziale di assistenza sanitaria e riabilitativa, che fu approvato soltanto successivamente con determine ASUR n. 376 del 24/4/2009 e n. 669 del 24/7/2009.

L'Ente provvedeva a costituirsi in giudizio opponendosi alla domanda .

Effettuata attività istruttoria il Giudice, con sentenza n. 535 /2014 così testualmente ha deciso:

*“ dichiara il proprio difetto di giurisdizione, sulla domanda principale, essendo competente il giudice Amministrativo T.A.R. Marche; e pronunciando sulla domanda di indebito arricchimento, condanna l'ASUR Marche a pagare alla comunità di Capodarco di Fermo la complessiva somma di €*

*1.012.901,66, oltre interessi, in misura legale dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo. Condanna la convenuta ASUR Marche alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza in favore della Comunità di Capodarco in complessivi 23.000€ oltre sborsi documentati, rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge.”*

In data 22/7/2014 la predetta sentenza veniva comunicata al Direttore dell' Area Vasta n. 4 dal procuratore costituito Avv. Marisa Barattini , la quale esprimeva il parere che vi fossero motivazioni tali da lasciar spazio alla interposizione dell'appello

L'Avv. Domenico Capriotti, dirigente dell'Ufficio Legale dell'Area Vasta n. 4 di Fermo, con nota prot. 792/Leg del 19/6/2012 aveva già dichiarato la propria incompatibilità ad assumere il mandato difensivo di primo grado, richiamato l'art. 6 del Codice Deontologico Forense, a causa dei particolari rapporti personali intercorrenti sia con la Comunità attrice sia con il suo Presidente.

Fra gli altri avvocati dipendenti ASUR all'epoca aveva rappresentato la propria disponibilità a seguire il contenzioso l'Avv. Marisa Barattini.

Si ritiene opportuno che anche il procedimento di appello venga seguito dall'Avv. Marisa Barattini, già a conoscenza dei fatti per aver difeso l'ente in primo grado.

Per quanto sopra premesso

#### SI PROPONE

1. di proporre appello, con richiesta di inibitoria, alla sentenza n. 535/2014 emessa dal Tribunale di Fermo nella causa promossa dalla Comunità di Capodarco di Fermo con numero di R.G. 926/2012 ;
2. di demandare al Direttore Generale la scelta fiduciaria del legale, incaricato a rappresentare e difendere gli interessi dell'ASUR, con ogni più ampio potere e facoltà di Legge;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta un impegno di spesa in quanto l'ente si avvale per la difesa, di prestazioni professionali garantite da un legale interno.
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m. per permettere la proposizione dell'appello nei termini previsti dal codice di procedura civile.

**Il Dirigente Legale**  
Avv. Domenico Capriotti

Il sottoscritto dichiara che dal presente atto non deriva ne può derivare onere economico a carico dell'Ente per spese legali dovute all'avvocato interno.

**Il Dirigente Legale**  
Avv. Domenico Capriotti

- ALLEGATI -

Nessun allegato